



COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI
PROVINCIA DI SIENA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 115 DEL 21/11/2025

OGGETTO: DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA EDILIZIA-URBANISTICA – AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 10, D.L. 18/01/1993 N. 8 CONVERTITO IN LEGGE N. 68/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. RICOGNIZIONE DEI NUOVI ATTI IN MATERIA EDILIZIA - AGGIORNAMENTO DEGLI IMPORTI E ISTITUZIONE DI NUOVI DIRITTI

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 11:30 presso la Sala delle Adunanze'Ufficio del Sindaco in viale della Rimembranza n. 14 si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Nome	Qualifica	Presente	Assente
STIACCINI GIUSEPPE	Sindaco	x	
CELLAI LUIGI	Vice Sindaco - Assessore	x	
POLVANI CHIARA	Assessore	x	

Totale presenti: 3 Totale assenti: 0

Presiede l'adunanza: Il Sindaco, Giuseppe Stiaccini.

Partecipa alla seduta: Il Segretario Comunale, Dott. Alessandro Corrieri (art. 97 comma 4 lettera a) D.Lgs. 267/2000.

Il Sindaco, con funzioni di presidente della seduta, riconosciuto legale il numero degli intervenuti anche mediante l'assistenza del Segretario comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il T.U. degli EE.LL. approvato con D.lgs 267/2000 del 18/08/2000;

PREMESSO

- che il comma 10 dell'art. 10, del D.L. 8/1993, *“Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica”* - convertito con modificazioni dalla Legge 19 marzo 1993, n. 68, ha istituito e disciplina tuttora i diritti di segreteria che i Comuni sono tenuti ad applicare nel caso di attivazione di determinate procedure in materia urbanistico-edilizia, prevedendo contestualmente i valori minimi e massimi applicabili;
- che, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della citata Legge n.68/1993, i proventi degli anzidetti diritti di segreteria sono a vantaggio esclusivamente dell'ente locale;
- che a seguito dell'emanazione del citato D.L. 8/1993 e della relativa conversione in legge, sono intervenute diverse e profonde modifiche alla normativa in ambito edilizio, a livello sia statale sia regionale (con riferimento principale, ma non esaustivo, al DPR 380/2001 s.m.i. e alle LR 65/2014 s.m.i.), che hanno inciso sui principi in materia e sulle definizioni degli interventi edilizi e dei titoli abilitativi per la loro realizzazione;
- che l'attuale tabella necessita di essere dettagliata con l'inserimento di ulteriori tipologie di attività, poiché gli operatori non sempre riconoscono la debenza laddove l'elencazione identifica la quantificazione dei diritti per categorie omogenee o per regime amministrativo;
- che la materia urbanistico-edilizia comporta sempre un'analisi accurata delle pratiche con grande dispendio di tempo e spese di vario genere per l'istruttoria delle stesse, le quali finiscono, in definitiva, per gravare sulle spese correnti del bilancio, e non sul singolo cittadino che chiede il servizio;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 10/07/1992 con la quale sono stati determinati i criteri di applicazione delle tariffe dei diritti di segreteria in materia di edilizia-urbanistica, in applicazione dell'art. 10 del D.L. n.8 del 18/01/1993 come convertito in Legge n. 68 del 19/03/1993;
- deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 27/04/1999 con cui sono stati aggiornati i criteri generali per la determinazione delle tariffe dei diritti di segreteria per le pratiche di competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- deliberazione giuntale n.27 del 30/04/1999 con la quale sono stati determinati i nuovi importi dei diritti di segreteria per le pratiche di competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 29/08/2008, avente ad oggetto *“Determinazione nuovi importi dei diritti di segreteria (istruttoria) per le pratiche di competenza dell'ufficio Tecnico Comunale”*;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 14/10/2008, avente ad oggetto *“Errata Corrige alla D.G.C. n.127 del 29/08/2008”, Determinazione nuovi importi dei diritti di segreteria (istruttoria) per le pratiche di competenza dell'ufficio Tecnico Comunale”*;

DATO ATTO che per effetto del combinato disposto degli artt. 42, comma 2 lett. f) e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la determinazione delle tariffe e delle contribuzioni è riservata alla competenza della Giunta Comunale;

RAVVISATA la necessità di operare una ricognizione degli atti a tutt'oggi vigenti in materia edilizia-urbanistica e procede ad una revisione ed aggiornamento degli importi da versare a titolo di diritti di segreteria (*diritti istruttori*), per una più congrua gradazione dell'ammontare in rapporto alla natura, complessità ed onerosità degli adempimenti in materia di urbanistica e di edilizia;

ATTESO che su richiesta dell'Amministrazione Comunale, il Responsabile del Servizio Sviluppo e Assetto del Territorio – ha predisposto una tabella riassuntiva concernente l'aggiornamento e l'adeguamento dei soli diritti di segreteria afferenti alle singole pratiche urbanistiche-edilizie che l'Ufficio è chiamato a istruire (Allegato A);

DATO ATTO che gli importi di cui all'allegata “Tabella” sono da ritenersi congrui in relazione all'impegno e al tempo che viene richiesto all'Ufficio Servizio Sviluppo e Assetto del Territorio, nell'espletare l'istruttoria dei singoli procedimenti contemplati, appunto, dal richiamato art. 10, comma 10, del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8;

RICHIAMATI gli articoli 42 e 48 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, in materia di competenze degli Organi di Governo;

VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- la Legge 7.08.1990 n. 241;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- **di approvare**, per le motivazioni in premessa illustrate, le nuove tariffe dei diritti di segreteria dovute per i procedimenti edilizi, paesaggistici, urbanistici e sismici come determinati nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- **di dare atto** che, ferme restando le esenzioni specificamente previste dalla legge, sono esentati dal pagamento dei diritti di segreteria le procedure attivate dalle Pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 165/2001 nonché tutti i titoli richiesti o depositati per opere relative esclusivamente all'abbattimento delle barriere architettoniche;

- **di stabilire** che i nuovi importi dei diritti di segreteria saranno applicati a tutte le istanze/depositi presentati al Protocollo Generale del Comune di Castellina in Chianti, **con decorrenza 1 gennaio 2026**;

- **di dare atto** pertanto che dalla data del 1 gennaio 2026 cessa l'efficacia delle delibere G.C. n. 127 del 29/08/2008 e n.140 del 14/10/2008;

- **di stabilire** che il pagamento dei diritti di segreteria deve avvenire al momento della presentazione di ogni singola istanza o comunicazione ad opera del soggetto istante od interessato al procedimento;

- **di precisare** che in casi di rigetto di un'istanza o di inefficacia dei titoli depositati, l'importo dei diritti di segreteria deve comunque essere corrisposto in considerazione dell'avvenuta istruttoria della pratica;

- **di precisare** altresì che i diritti di segreteria saranno corrisposti al Comune di Castellina in Chianti tramite pagamento attraverso la piattaforma digitale PAGOPA;

- **di dare atto**, infine che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate nel testo della presente deliberazione.

Dal che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
(Giuseppe Stiaccini)
(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Alessandro Corrieri)
(atto sottoscritto digitalmente)